



 **BANCO
POPOLARE**

La gestione delle **CRISI BANCARIE**

La gestione delle **CRISI BANCARIE**

La gestione delle **CRISI BANCARIE**



 **BANCO
POPOLARE**

**COSA CAMBIA PER IL
RISPARMIATORE**

**RISANAMENTO E RISOLUZIONE
DEGLI ENTI CREDITIZI
E DELLE IMPRESE DI
INVESTIMENTO**



>>> COSA

L'Europa ha recentemente introdotto nuove regole per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento al fine di:

1. pianificare preventivamente la gestione delle crisi;
2. intervenire tempestivamente onde evitare il peggio;
3. gestire al meglio le situazioni di rischio o dissesto.

>>> PERCHÉ

La crisi finanziaria ha comportato il salvataggio di banche tramite l'intervento pubblico con elevati oneri per i contribuenti.

>>> LA "RISOLUZIONE" DI UNA BANCA

Una banca viene sottoposta a "risoluzione" tramite una procedura di ristrutturazione, gestita dalle Autorità indipendenti nazionali o europee, volta a mantenere l'erogazione dei servizi bancari e garantire condizioni di sostenibilità economica. Una banca o un intermediario può essere sottoposto a risoluzione quando:

1. il capitale a causa delle perdite si sia sensibilmente ridotto o vi sia un rischio di dissesto;
2. per ovviare al rischio o al dissesto non sia sufficiente l'aumento di capitale o altre misure di vigilanza;
3. vi sia un rilevante interesse pubblico ad evitare la liquidazione dell'istituto.

>>> LA LIQUIDAZIONE DI UNA BANCA

L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione coatta amministrativa prevista dal TUB (Testo Unico Bancario) ovvero una procedura speciale di fallimento.

>>> GLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE

Nei casi previsti le Autorità di risoluzione possono:

1. vendere una parte dell'attività a terzi;
2. trasferire temporaneamente le attività e le passività ad una c.d. *bridge bank* ("banca ponte") gestita dall'Autorità

stessa in vista di una successiva vendita;

3. costituire una c.d. *bad bank* ("banca cattiva") perché venga sottoposta a liquidazione;
4. applicare il c.d. *bail-in* ("salvataggio interno") ovvero la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori. In altri termini la svalutazione di azioni e crediti per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

NB: *L'intervento pubblico, che può avvenire anche sotto forma di nazionalizzazione temporanea, può avvenire in circostanze straordinarie allorquando vi sia comunque stato un bail-in pari almeno all'8 per cento del totale del passivo.*

>>> LE PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN

Non possono essere né svalutati né convertiti e quindi sono completamente esclusi dal "salvataggio interno":

1. i depositi di importo fino a 100.000 euro poiché protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Si tratta, ad esempio, delle somme depositate sul conto corrente o in un libretto e i certificati di deposito. In ogni caso si specifica che i depositi superiori a 100.000 euro vengono coinvolti solo per l'eccedenza e non per l'intero importo depositato;
2. le passività garantite (*covered bond* e altri strumenti garantiti);
3. le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (ad es. cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria;
4. le passività interbancarie e/o derivanti dai sistemi di pagamento;
5. i debiti verso i dipendenti, quelli commerciali e fiscali.

>>> IL RISCHIO PER I RISPARMIATORI

Il *bail-in* si applica seguendo una precisa gerarchia che coinvolge prioritariamente gli strumenti finanziari più rischiosi fino ad arrivare in subordine alla categoria di investimento con minore rischio. Innanzitutto si sacrificano gli interessi dei proprietari della Banca, ovvero gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle azioni. In secondo luogo, al fine di ricapitalizzare la banca, si interviene su quella categoria di creditori le cui attività

possono essere trasformate in azioni che possono subire una riduzione nel valore se l'intervento sugli azionisti non abbia coperto le perdite.

L'ordine di priorità è il seguente:

1. azionisti;
2. detentori di altri titoli di capitale
3. altri creditori subordinati;
4. creditori chirografari;
5. persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
6. fondo di garanzia dei depositi al posto dei depositanti protetti (importo > 100.000 euro).

Per quanto attiene i depositi cointestati si specifica che nella valutazione del limite di garanzia viene preso in considerazione il depositante e non il deposito. Pertanto il limite è sempre 100.000 euro per ciascun depositante. Nel limite si conteggia la quota del depositante sul deposito cointestato che, secondo le norme civilistiche, si presume paritaria tra i cointestatori. E' opportuno rammentare, inoltre, che il limite di 100.000 euro si applica a tutti i depositi detenuti dal depositante presso la stessa banca.

Per limitare il rischio è importante diversificare ovvero evitare di essere, allo stesso tempo, correntista, obbligazionista e azionista della stessa banca.

>>> QUANDO

In Italia la completa applicazione del *bail-in* è prevista da gennaio 2016.

Riferimenti normativi:

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.

Per maggiori info:

www.bancaditalia.it/media/notizia/che-cosa-cambia-nella-gestione-delle-crisi-bancarie